

GR_GERICHTE SBK 2025 25 vom 28. Juli 2025

GR Gerichte, 2025-07-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr_gerichte_SBK_2025_25

FR: GR_GERICHTE SBK 2025 25 du 28 juillet 2025

IT: GR_GERICHTE SBK 2025 25 del 28 luglio 2025

Regeste

sequestro | Arrest

Erwägungen

E. 3

Il sequestro viene concesso dal giudice del luogo dell'esecuzione o dal giudice del luogo in cui si trovano i beni, purché il creditore renda verosimile l'esistenza del suo credito, di una causa di sequestro e di beni appartenenti al debitore (art. 272 cpv. 1 LEF). Quale causa di sequestro la legge cita in particolare il fatto che il creditore possieda nei confronti del debitore un titolo definitivo di rigetto dell'opposizione (art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF), ossia una decisione esecutiva o un atto assimilato ai sensi dell'art. 80 LEF (STOFFEL, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [edit.], Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, art. 272 n. 21 segg.). Qualora il titolo invocato dal creditore sia una decisione straniera da eseguire secondo la Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale del 30 ottobre 2007 (CLug; RS 0.275.12) il giudice si pronuncia anche sull'esecutività della stessa (art. 271 cpv. 3 LEF). Giusta l'art. 41 CLug la decisione estera (art. 32 CLug) è

E. 4

Con il gravame, la reclamante sottolinea di avere atteso che il decreto ingiuntivo n. _____ – inizialmente provvisoriamente esecutivo – fosse notificato al debitore e che, in assenza di contestazione da parte di quest'ultimo, il decreto fosse dichiarato definitivamente esecutivo giusta l'art. 647 del Codice di procedura italiano (CPCit.), per presentare l'istanza dell'11 marzo 2025 secondo lei ingiustamente respinta (act. A.1, 5 segg.).

E. 5

La questione rimasta controversa nella fattispecie è di sapere se il decreto ingiuntivo n. _____ del 24 luglio 2024 dal Tribunale di Como e successivamente dichiarato definitivamente esecutivo in data 29 gennaio 2025 (cfr. act. UEF 1.3) costituisce una "decisione" ai sensi dell'art. 32 CLug. Pacifico è invece che il suo exequatur in Svizzera è disciplinato dalla CLug, entrata in vigore in Svizzera il 1° gennaio 2011 e in Italia il 1° gennaio 2010, ossia prima dell'inoltro dell'istanza in esame (art. 63 cpv. 1 CLug), e nel cui campo di applicazione civile e commerciale ex art. 1 cpv. 1 CLug rientra l'oggetto della lite, ossia il pagamento di pigioni.

E. 6

Un decreto ingiuntivo italiano dichiarato immediatamente e provvisoriamente esecutivo con la sua emanazione senza previo contraddittorio (art. 642 CPCit.) non costituisce una decisione ai sensi dell'art. 32 CLug che possa essere riconosciuta in Svizzera (DTF 139 III

232 consid. 2), a meno che sia successivamente munito della dichiarazione di (definitiva) esecutività in caso di mancata opposizione o di mancata attività del convenuto in particolare nel senso dell'art. 647 CPCit. (DTF 135 III 623 consid. 2.1; sentenze del Tribunale federale 4A_145/2010 del 5 ottobre 2010 consid. 4.1; 5A_48/2012 del 3 luglio 2012 consid. 2.1.2; ZUCCONI GALLI FONSECA, in: Carpi/Taruffo [edit.], Commentario breve al Codice di procedura civile, 9a ed. 2018, art. 647 n. IV.1 segg.), purché tale dichiarazione sia stata comunicata al convenuto prima della presentazione dell'istanza di exequatur. Occorre inoltre rilevare che secondo la DTF 150 III 345, un decreto ingiuntivo italiano dichiarato provvisoriamente e immediatamente esecutivo ex art. 642 CPCit. costituisce una decisione ai sensi dell'art. 32 CLug che può essere riconosciuta e dichiarata esecutiva in Svizzera se la decisione su opposizione che lo conferma (art. 653 CPCit.) è stata pronunciata e notificata al debitore prima dell'introduzione

5 / 7 dell'istanza di riconoscimento ed exequatur (DTF 150 III 345 consid. 5.2). Tale principio vale altresì nel caso in cui il decreto ingiuntivo provvisoriamente e immediatamente esecutivo ex art. 642 CPCit. venga dichiarato definitivamente esecutivo per mancata opposizione del debitore, come è qui il caso.

E. 7

Ciò premesso, da sé solo il "decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo" n. _____ del 24 luglio 2024 dal Tribunale di Como non è una decisione ai sensi dell'art. 32 CLug, né pertanto costituisce un titolo definitivo di rigetto dell'opposizione suscettibile di configurare la causa di sequestro prevista dall'art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF. La reclamante ha tuttavia dimostrato che successivamente, in data 29 gennaio 2025, il Tribunale di Como ha dichiarato il citato decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo ex art. 647 CPCit. (cfr. act. UEF 1.3). Il Tribunale di Como ne ha infatti accertato la regolare notifica al debitore e l'assenza di opposizione da parte di quest'ultimo. Ora, come visto in precedenza, il decreto in oggetto, dopo essere diventato definitivamente esecutivo, è suscettibile di essere riconosciuto e dichiarato esecutivo in Svizzera, dal momento che al debitore è stata garantita la facoltà di esprimersi nel procedimento d'ingiunzione italiano. Decisivo al riguardo è che il debitore abbia potuto difendersi prima della presentazione dell'istanza di exequatur – posto come l'esecutività della decisione, che dipende dalla sua notifica al convenuto, va esaminata al momento in cui statuisce il giudice dell'esecuzione (STAEHELIN, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [edit.], Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, art. 80 n. 7b e 13) – come è qui il caso.

E. 8

Visto tutto quanto precede, in accoglimento del reclamo, la decisione impugnata va pertanto annullata e gli atti rinviati al Tribunale regionale per nuovo giudizio. 9.1. Nella presente procedura, visto l'esito di quest'ultima, la tassa di giustizia fissata in applicazione degli artt. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 52 CLug in CHF 450.00 è posta a carico del Cantone dei Grigioni (Tribunale regionale Moesa; art. 107 cpv. 2 CPC), e l'importo di CHF 450.00 versato dalla reclamante quale anticipo delle spese le va restituito (act. D.2). 9.2. Per quel che è dell'ammontare delle ripetibili per la procedura di reclamo, si rammenta che il tribunale stabilisce d'ufficio e discrezionalmente le ripetibili (art. 105 cpv. 2 e art. 96 CPC; art. 2 cpv. 1 OOA; DTF 139 III 334 consid. 4.3). Nell'evenienza, considerato come la reclamante ha protestato le ripetibili nel proprio reclamo (act. A.1, petito n. 2) – senza tuttavia presentare una nota d'onorario – e considerato il dispendio di tempo causatole in questa sede, con

l'inoltro del solo

6 / 7 reclamo, si ritiene adeguato fissare le ripetibili per la presente procedura discrezionalmente in CHF 500.00. Si riconoscono pertanto spese di patrocinio per la procedura di reclamo in favore della reclamante e a carico del del Cantone dei Grigioni (Tribunale regionale Moesa; art. 107 cpv. 2 CPC) pari a CHF 500.00 (spese incluse).

7 / 7 Il Tribunale d'appello pronuncia: 1. Il reclamo è accolto. Di conseguenza, la decisione del Tribunale regionale Moesa del 21 marzo 2025 (inc. n. 335-2025-82) è annullata e gli atti sono rinviati a quest'ultimo per nuovo giudizio. 2. La tassa di giustizia della procedura di reclamo, di CHF 450.00, è posta a carico del Cantone dei Grigioni (Tribunale regionale Moesa). L'importo di CHF 450.00 anticipato da A._____ le è restituito. 3. L'importo di CHF 500.00 (spese incluse) dovuto a titolo di spese ripetibili in favore di A._____ per la procedura di reclamo è posto a carico del Cantone dei Grigioni (Tribunale regionale Moesa). 4. [Rimedi giuridici] 5. [Comunicazioni]

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.